**CITTÀ DI**

**AMANDOLA**

Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

(Approvato con Delibera del C. C. n. ....... del .......................)

**Art. 1 - Oggetto**

**1.** Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli artt. 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 recante il "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza" (T.U.L.P.S.), così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

**Art. 2 - Definizioni**

**1.** Ai fini del presente regolamento si intendono:

1. per **luogo pubblico**, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia locale;
2. per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito, rispetto orari di apertura);
3. per **luogo esposto al pubblico** si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
4. per **spettacoli**, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro);
5. per **trattenimenti**, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es.: ballo);
6. per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
7. per **allestimenti temporanei**, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento delle manifestazioni temporanee;
8. per **locali**, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
9. per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili (per il disposto dell'art. 2 del D.M. 23 maggio 2003, il carattere di mobilità permane anche nel caso in cui la medesima sia collegata al suolo in modo non precario), o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337;
10. per **parchi di divertimento** si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
11. per **parchi di divertimento permanenti** si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi (120) giorni lavorativi per un anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco;
12. per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui all'art. 141-bis del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;
13. per **Commissione ristretta**, la commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e) del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti;
14. per **provvedimento finale**, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
15. per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive integrazioni e modificazioni;
16. per **regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni.

**Art. 3 - Competenze della Commissione Comunale**

**1.** La Commissione Comunale di cui agli artt. 140 e 141-bis del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. provvede, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

**2.** La Commissione ha potere ispettivo e pertanto, per le mansioni ad essa attribuite, i suoi componenti hanno libero accesso a tutti i locali, impianti, attrezzature e luoghi interessati dalle proprie competenze.

**3.** La Commissione non ha potere sanzionatorio.

**4.** I compiti della Commissione, ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., sono i seguenti:

1. esprimere il parere sui progetti di nuovi locali o impianti di pubblico spettacolo e/o trattenimento e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
2. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
3. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritti e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
4. accertare, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18 marzo 1968, n. 337 e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte di circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti ai sensi della L. 7 febbraio 1992 n. 150 e della L. 13 dicembre 1998 n. 426;
5. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti.

**5.** La vigilanza di cui al presente regolamento si esplica, in base alle indicazioni di cui all'art. 17 della Circolare della Direzione Generale dei Servizi Anticendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 1951 e del D.M. 19 agosto 1996, indipendentemente dalla necessità dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S., principalmente su:

1. teatri con capienza inferiore alle 500 persone;
2. teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore alle 1.300 persone;
3. cinematografi con capienza inferiore alle 500 persone;
4. cinema-teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere con capienza inferiore alle 500 persone;
5. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 e inferiore a 3.000 persone;
6. sale da ballo e pubblici esercizi con attività danzante e simili (discoteche, night club, discobar e simili) con capienza inferiore alle 3.000 persone;
7. complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park) con capienza inferiore alle 1.000 persone;
8. circhi con capienza inferiore alle 1.000 persone;
9. luoghi all'aperto, con strutture per lo stazionamento del pubblico, allestiti per spettacoli e/o trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche in circuiti chiusi, manifestazioni con partecipazione di vicoli per il volo di qualsiasi genere con capienza inferiore alle 5.000 persone;
10. locali e/o aree multiuso non ordinatamente adibiti ad attività di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività con capienza inferiore alle 5.000 persone;
11. impianti sportivi, con capienza compresa tra le 201 e le 5.000 persone, in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
12. piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori con capienza inferiore alle 1.000 persone;
13. auditori e sale convegno con capienza inferiore alle 500 persone;
14. attrazioni dello spettacolo viaggiante in ordine alla verifica della rispondenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 18 maggio 2007. Il predetto D.M. 18 maggio 2007 determina che le attrazioni nuove e quelle esistenti dovranno essere registrate ed ottenere un codice identificativo. Il relativo procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della Commissione Comunale che dovrà verificare l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da un professionista abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato e sottoporre l'attività a un controllo di regolare funzionamento delle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione abilitato.

**6.** Per i locali, gli impianti o luoghi temporanei con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le predette verifiche e/o accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, nell'albo degli architetti, nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e, per gli impianti sportivi, dal D.M. 18 marzo 1996.

**7.** È sempre fatto salvo il parere preventivo da parte della Commissione sui progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 300 persone.

**Art. 4 - Esclusione della competenza della Commissione Comunale**

**1.** La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale e Commissione Provinciale viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica.

**2.** Non sono di competenza della Commissione Comunale le verifiche dei locali e dei luoghi sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale:

1. i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore alle 1.000 persone e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore alle 5.000 persone:
2. i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Sanità.

**3.** Non rientrano, altresì, nella competenza della Commissione nonché, in generale, non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto, sono ESCLUSI dal campo di applicazione del presente regolamento:

1. eventi temporanei che si svolgano in luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o per il contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie ed occasionali anche con l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti purché di altezza non superiore a m. 0,80, nonché di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico (possono essere tali spettacoli e/o trattenimenti pubblici aventi carattere occasionale quali animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacoli di burattini e quant'altro di simile.
2. le attività di spettacoli viaggianti (giostre) installate in modo isolato;
3. i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
4. i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza ed afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e concertini, impianti stereo, console e mixer senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, mantenendo quindi le proprie caratteristiche di pubblici esercizi di somministrazione. È fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo XI del D.M. 19 agosto 1996;
5. gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
6. sale giochi;
7. le sagre e le fiere di cui al D. Lgs. 114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
8. le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
9. impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
10. i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli spettacoli/trattenimenti organizzati da circoli quando si acceda da non soci con biglietto di invito o quando, per il numero delle persone invitate o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30 aprile 1996 sono soggetti a regime autorizzatorio i locali, ancorché asseriti come privati che presentino anche una sola delle seguenti caratteristiche:
11. pagamento del biglietto di ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
12. pubblicità degli spettacoli/trattenimento;
13. struttura del locale, dove si svolge l'attività, dalla quale si evince l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale.

**4.** Per i casi di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 3 del presente articolo, congiuntamente alla denuncia di inizio attività di cui alla licenza prevista all'art. 68 o all'art. 69 del T.U.L.P.S., deve essere presentata al Presidente della Commissione Comunale, prima dell'inizio della manifestazione:

* una relazione descrittiva dell'evento e delle condizioni di sicurezza delineate dall'allegato 1 alla Direttiva dell'Ufficio dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica del Ministero dell'Interno n- 11001/110(10) del 28 luglio 2017 e successive modificazioni;
* una relazione di idoneità statica delle strutture allestite;
* la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della L. 46/1990 a firma di tecnici abilitati;
* la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;
* l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio di soccorso e sanitari
* la dichiarazione di conformità dei luoghi, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature ai requisiti igienico-sanitari.

La Commissione, in tali casi, si riserva di procedere alla verifica del luogo fisico dove si svolgerà la manifestazione ed, eventualmente di fare le necessarie prescrizioni.

Il Responsabile dell'attività può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra in sede di controllo da parte degli organi preposti.

**Art. 5 - Composizione e nomina dei membri della Commissione Comunale**

**1.** La Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è nominata dal Sindaco e resta in carica per tre (3) anni e continua a operare e a compiere le funzioni assegnatele dal presente regolamento anche dopo la scadenza fino alla nomina della nuova Commissione.

**2.** I componenti della Commissione obbligatori, previsti dall'art. 141-bis, comma 2 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., che assumono l'incarico a seguito del Decreto di nomina sindacale, ne entrano a far parte dalla data di notifica di detto Decreto senza ulteriori formalità amministrative. All'interno dello stesso Decreto sindacale viene indicato anche il supplente di ogni componente della Commissione e copia di esso viene notificato anche a questi ultimi.

**3.** La Commissione, ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 è così composta:

1. dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
2. dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
3. dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
4. dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
5. dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
6. da un esperto in Elettronica o Elettrotecnica .

**4.** IlDirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale provvede a istruire le pratiche e le trasmette al Segretario della Commissione.

**5.** La composizione della Commissione, può essere integrata, ove occorra, da uno o più esperti tecnici in materie acustiche o altre discipline tecniche o scientifiche in relazione alle dotazioni strumentali, tecnologiche e impiantistiche del locale o del luogo pubblico da verificare; ai fini dell'assegnazione dell'incarico ci si potrà avvalere delle designazioni operate da Ordini od Albi Professionali o indicati da Enti o Istituzioni competenti.

**6.** Per i membri aggregati alla Commissione indicati al comma 4 del presente articolo è necessario che i medesimi diano prova di aver accettato la designazione all'incarico in questione, preventivamente all'emissione del Decreto di nomina del Sindaco.

**7.** Della Commissione possono far sempre parte, su richiesta, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali:

1. un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo;
2. un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

**8.** La Commissione dovrà, inoltre, essere integrata con un rappresentante del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996. In caso di competizioni automobilistiche, la Commissione può essere integrata anche di un rappresentante dell'ACI o suo delegato.

**9.** Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla L. 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

**Art. 6 - Segreteria della Commissione Comunale**

**1.** Il Segretario della Commissione Comunale svolge le attività di supporto amministrativo e organizzativo della Commissione. In particolare, il Segretario della Commissione:

1. invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, nei termini stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento;
2. redige i verbali di seduta della Commissione;
3. custodisce gli originali dei verbali.

**2.** Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco mediante un proprio Decreto o attribuendo detta funzione al Segretario Comunale stesso.

**Art. 7 - Commissione ristretta**

**1.** La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'art. 141, comma 1, lettera e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S..

**2.** Il Presidente della Commissione Comunale, sentita la Commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 del presente articolo e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141-bis, ultimo comma del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., devono essere sempre presenti il Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato. In mancanza del rappresentante dei Vigili del Fuoco, può essere designato, in sua sostituzione nella Commissione ristretta, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale, degli impianti, dei luoghi e delle strutture da accertare.

**3.** Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

**4.** Il Presidente, salvo casi urgenti ed indifferibili, convoca la Commissione Comunale per ratificare l'esito del controllo effettuato e trasmettere alle Autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

**5.** Nei casi urgenti ed indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle Autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

**Art. 8 - Convocazione della Commissione Comunale**

**1.** La Commissione si riunisce presso la sede comunale o in un ufficio comunale distaccato, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione. In caso di riunione per sopralluogo, il luogo verrà indicato nell'avviso di convocazione.

**2.** La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione, predisposto dal Segretario, deve essere inviato almeno tre (3) giorni prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo postale, posta elettronica certificata (PEC), per fax o altra forma ritenuta idonea dal Segretario stesso.

**3.** Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 5, comma 4, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

**4.** L'avviso di convocazione è, altresì, inviato agli Enti, Organismi, Associazioni di appartenenza dei componenti la Commissione, previsti dall'art. 5, comma 7, che provvederanno a trasmetterlo al rappresentante designato dagli stessi.

**5.** Entro il termine dei tre (3) giorni prima della data prevista per la riunione, il Segretario informa della convocazione della Commissione il richiedente interessato del provvedimento, il quale può partecipare alla riunione. Il richiedente potrà presentare memorie e documenti fino a due (2) giorni prima della riunione. Il richiedente potrà inviare un proprio delegato a presenziare alla riunione della Commissione che dovrà presentarsi munito di una delega sottoscritta dal richiedente.

**Art. 9 - Riunioni della Commissione Comunale**

**1.** Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì al sabato, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

**2.** Nel caso in cui nella domanda, finalizzata al rilascio del provvedimento finale, non sia indicato il termine entro cui l'interessato richieda che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande.

**3.** L'esame delle domande viene effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.

**4.** Unitamente all'avviso di convocazione, viene allegata la documentazione tecnica relativa; i membri della Commissione saranno tenuti a comunicare all'Ufficio l'incompletezza della documentazione tale per cui sia stato reso impossibile il rilascio del parere.

**5.** I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti designati nel decreto di nomina sindacale, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione informando il Segretario della Commissione della loro presenza in sostituzione del componente effettivo.

**6.** I componenti effettivi o i delegati che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre (3) sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall'incarico e devono essere sostituiti.

**7.** Per la validità della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti di cui all'art. 5, comma 3 del presente regolamento. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati previsti all'art 5, comma 4 del presente regolamento, qualora non ricorrano casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

**8.** Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

**Art. 10 - Parere della Commissione Comunale**

**1.** Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti elencati all'art. 5, comma 3, e si intende validamente assunto a maggioranza dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**2.** Il richiedente il provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, senza diritto di intervento. Inoltre, all'atto dell'espressione del parere, deve abbandonare i lavori della Commissione.

**3.** Il parere della Commissione è reso per iscritto e deve essere inserito nell'apposito verbale della riunione e motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinato in relazione alle risultanze degli accertamenti e dei controlli, ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti, dal Segretario redigente e, se presente, dal richiedente il provvedimento.

**4.** I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile e di avvisare il proprio sostituto di presenziare al proprio posto alla riunione.

**Art. 11 - Verbale della Commissione Comunale**

**1.** Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:

1. i nominativi dei componenti presenti;
2. i nominativi dei componenti aggregati, previsti dall'art. 4, comma 5 e 8 del presente regolamento, eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
3. la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e se, assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione;
4. eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
5. eventuali dichiarazioni di voto;
6. tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

**2.** Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene inviato all'interessato il provvedimento finale, a cura del Segretario della Commissione.

**3.** Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

**4.** I verbali delle riunioni della Commissione e tutti gli altri atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale, presso la sede comunale a cura del Segretario della Commissione.

**Art. 12 - Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone**

**1.** Per i locali ed impianti temporanei di pubblico spettacolo con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un libero professionista iscritto all'albo degli ingegneri, all'albo degli architetti, all'albo dei periti industriali o all'albo dei geometri.

**2.** La relazione deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 19 agosto 1996 e del D.M. 18 marzo 1996, nonché il rispetto delle norme sanitarie vigenti.

**3.** Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività temporanea una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché una dichiarazione di conformità, ai sensi della L. 5 marzo 1990, n. 46, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.

**3.** Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi, il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono acquisiti agli atti della Commissione che deve esprimere il parere di competenza.

**4.** Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per quali sono previsti posti a sedere ed in piedi autorizzati. Nel computo non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto non delimitate nell'ambito delle manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

**6.** Per i locali di capienza compresa fra 101 e 200 persone alla relazione tecnica deve essere allegato il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

**Art. 14 - Allestimenti temporanei - Verifica delle condizioni di sicurezza**

**1.** La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, di cui al D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, art. 141 comma 3, ha validità di due anni dalla data del rilascio e non occorrono nuove verifiche, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.

**2.** Quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S. con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.

**3.** Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, il richiedente deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

**4.** In occasione delle richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento decorsi due anni dal rilascio della licenza di agibilità, il richiedente deve presentare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che siano utilizzati gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.

**Art. 15 - Modalità e contenuto della domanda**

**1.** In ogni caso di competenza della Commissione previsti dal presente regolamento, gli interessati devono presentare domanda indirizzata al Sindaco presso l'Ufficio Protocollo comunale entro ~~15~~ 30giorni prima nel caso sia di manifestazioni temporanee su aree pubbliche o private e sia per i locali di pubblico spettacolo o trattenimento non temporanei, precisando se trattasi di:

1. richiesta di parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti;
2. modifica di parere per variazione dello stato attuale, adeguamento a disposizioni di legge, integrazione di precedente progetto, adempimento a prescrizioni;
3. richiesta di sopralluogo.

**2.** In caso di comprovata urgenza, da valutare di volta in volta, a cura del Responsabile del procedimento, potrà essere presentata domanda anche in termini inferiori a quanto sopra esposto.

**3.** Il Responsabile del procedimento comunica al Segretario della Commissione, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di intervento della Commissione ai fini della convocazione della medesima ai sensi del presente regolamento.

**4.** Il Responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alla richieste avanzate e, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza, provvederà a darne comunicazione al richiedente con comunicazione scritta a mezzo ritenuto più consono, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

**5.** All'istanza dovrà essere allegata la documentazione (in n. 2 copie) prevista a seconda della tipologia di intervento della Commissione Comunale richiesto dall'interessato fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

**Art. 16 - Spese per il sopralluogo**

**1.** Le eventuali spese necessarie per l'attivazione della Commissione Comunale sono ad esclusivo carico del richiedente ai sensi dell'art. 144 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. e riguardano il mero titolo da corrispondere eventualmente ai componenti esterni all'Amministrazione comunale e alla dotazione organica comunale.

**2.** La misura dei diritti da corrispondere viene stabilita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

**3.** Sono escluse dal pagamento di tali spese le organizzazioni "no profit" per le manifestazioni di pubblico spettacolo di carattere temporaneo, le associazioni con sede in Amandola e tutte le altre associazioni od enti stabilite dalla Giunta con propria deliberazione.

**Art. 17 - Documentazione tecnica**

**1.** La documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141, comma 1, lettera a) del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., nonché la documentazione prevista all'interno del presente regolamento e la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo è elencata nell'allegato al presente regolamento e fa parte integrante e contestuale dello stesso.

**Art. 18**

**- Disposizioni finali ed entrata in vigore**

**1.** Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa vigente in materia e alle successive modificazioni ed integrazioni.

**2.** In materia di inquinamento acustico si fa specifico riferimento alla Legge Regionale 14 novembre 2001, n. 28 e alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 896 del 24 giugno 2003 e n. 809 del 10 luglio 2006 oltre che al Piano di classificazione acustica del Comune di Amandola, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 17 maggio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

**3.** L'entrata in vigore del presente regolamento abroga tutte le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentari antecedenti e che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente documento.

**ALLEGATO DOCUMENTAZIONE TECNICA**

A) LOCALI FISSI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

**DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO (2 copie del progetto)**

Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato cartaceo in almeno 2 (due) copie; eventuale materiale informatico è accettato ai fini dell'archiviazione della pratica ma non sostituisce la documentazione cartacea.

1. Planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area occupata dalla costruzione e le aree adiacenti con indicazione esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali.
2. Piante e sezioni in scala 1:100 rappresentanti i diversi piani dell'edificio, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti ( uscite di sicurezza, servizi igienici, impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica impianto di areazione e condizionamento, impianto antincendio, ecc.).
3. Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l’altro:
   * Accesso all’area
   * Numero massimo delle persone ospitabili;
   * Servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
   * Capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
   * Misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
   * Tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
   * Distribuzione dei posti a sedere;
   * Grado di illuminamento di sicurezza;
   * Descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da eventuali disegni di progetto;
   * Dispositivi antincendio previsti;
   * Segnaletica di sicurezza;
   * Indicazioni relative alla gestione della sicurezza.
4. Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, sulla rispondenza del locale o della struttura alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno relativo all'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996) o impianto sportivo (D.M. 18/03/1996).
5. Progetto di massima degli impianti elettrici composto da:
   * Relazione tecnica, relativa all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica (luce, f.m., emergenza e sicurezza), contenente la classificazione degli ambienti e conseguente scelta del tipo di impianto, le specifiche dei componenti, sezionamento e comando, le protezioni contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti), l'alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva;
   * Schema elettrico generale unifilare - preferibilmente a blocchi, dimensionato in ogni componente;
   * Schemi e piani di installazione, tabelle dotazioni impiantistiche, disegni planimetrici (tavole topografiche inerenti i quadri, le luci di emergenza e di sicurezza , gli interruttori di emergenza , la distribuzione delle linee - circuiti ordinari e di sicurezza - e l'ubicazione dei dispersori di terra;
   * *Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'art. 6 della legge 46/90.*
   * Relazione tecnica degli impianti di messa a terra;
   * Relazione tecnica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
6. Relazione tecnica sui requisiti passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti per la categoria F sia riguardo agli indici di valutazione di facciate ed elementi di separazione fra unità immobiliari distinte, sia riguardo alla rumorosità immessa negli ambienti dagli impianti tecnologici a servizio di questi;
7. Relazione tecnica sui requisiti acustici degli impianti di amplificazione sonora ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione, in base alle caratteristiche elettroacustiche delle apparecchiature utilizzate ed alle condizioni acustiche della sala, del rispetto dei limiti di esposizione alla pressione sonora;
8. Per locali con capienza superiore a 99 persone: Parere Preventivo di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale di Vigili del Fuoco;

**DOMANDA DI AGIBILITA’ (2 copie del progetto)**

1. Per locali con capienza superiore a 99 persone: Certificato di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale di Vigili del Fuoco;
2. Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati identificative rispondenza alla regola d'arte, dichiarazioni del costruttore del quadro relative alle norme CEI 11/13, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore.
3. Certificato di collaudo statico della struttura e degli eventuali allestimenti.

***B) INSTALLAZIONI TEMPORANEE CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE* (1 copia del progetto)**

Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato cartaceo in almeno 1 (una) copia; eventuale materiale informatico è accettato ai fini dell'archiviazione della pratica ma non sostituisce la documentazione cartacea.

1. Planimetria in adeguata scala rappresentante l'area occupata dalla installazione e le aree adiacenti con indicazione relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell'installazione progettata, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali.
2. Piante e sezioni in adeguata scala rappresentanti i diversi livelli dell'installazione, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, servizi igienici, impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica impianto di areazione e condizionamento, impianto antincendio, ecc.).
3. Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l’altro:
   * Accesso all’area
   * Numero massimo delle persone ospitabili;
   * Servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
   * capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
   * misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
   * tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
   * distribuzione dei posti a sedere;
   * grado di illuminamento di sicurezza;
   * descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da eventuali disegni di progetto;
   * dispositivi antincendio previsti;
   * segnaletica di sicurezza;
   * gestione della sicurezza con individuazione della squadra addetta all’emergenza.
4. Dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, sulla rispondenza del locale o della struttura alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno relativo all'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996) o impianto sportivo (D.M. 18/03/1996).
5. Relazione tecnica sui requisiti acustici degli impianti di amplificazione sonora ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione, in base alle caratteristiche elettroacustiche delle apparecchiature utilizzate ed alle condizioni acustiche della sala, del rispetto dei limiti di esposizione alla pressione sonora;

**AD AVVENUTA INSTALLAZIONE DEV’ESSERE PRODOTTA:**

1. Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 (se rientrante nell’ambito) o di conformità alla legge 1 marzo 1968 n. 186, rilasciata da tecnico abilitato, comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati identificative rispondenza alla regola d'arte, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;
2. Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc. a firma dell’installatore.

***C) LOCALI FISSI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE***

**DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO (2 copie del progetto)**

Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato cartaceo in almeno 2 (due) copie; eventuale materiale informatico è accettato ai fini dell'archiviazione della pratica ma non sostituisce la documentazione cartacea.

1. Scheda informativa generale contenente le informazioni generali sull'attività principali ed eventualmente secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi nonché indicazioni sul tipo di intervento in progetto, indicando il tipo di spettacolo o trattenimento;
2. Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l’altro:
   * Accesso all’area
   * Numero massimo delle persone ospitabili;
   * Servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
   * capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
   * misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
   * tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
   * distribuzione dei posti a sedere;
   * grado di illuminamento di sicurezza;
   * descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da eventuali disegni di progetto;
   * dispositivi antincendio previsti;
   * segnaletica di sicurezza;
   * indicazioni relative alla gestione della sicurezza.
3. Relazione tecnica degli impianti tecnologici indicante con chiarezza l'osservanza delle vigenti disposizioni di sicurezza degli stessi . Alla relazione dovranno essere allegati i relativi elaborati grafici;
4. Relazione tecnica dei presidi antincendio con particolare riferimento all'impianto idrico antincendio e le sue principali caratteristiche, impianti automatici di rilevazione e segnalazione d'incendio, impianti automatici di spegnimento, ecc.;
5. Relazione tecnica delle caratteristiche costruttive del fabbricato e delle compartimentazioni con riferimento alla loro resistenza al fuoco ovvero con il calcolo di carico d'incendio secondo la circolare M.I. 91/61 per strutture in acciaio, in c.a. e in c.a.p., ovvero secondo il d.m. 6.marzo 1986 per le strutture in legno, la determinazione della classe dell'edificio valutata secondo le modalità della citata circolare e la verifica della resistenza al fuoco;
6. Planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area occupata dalla costruzione e le aree adiacenti con indicazione esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza d almeno 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
7. Piante e sezioni in scala 1:100 rappresentanti i diversi piani dell'edificio, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, servizi igienici, impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica impianto di areazione e condizionamento, impianto antincendio, ecc.)
8. Relazione tecnica sui requisiti passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/1997, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti per la categoria F sia riguardo agli indici di valutazione di facciate ed elementi di separazione fra unità immobiliari distinte, sia riguardo alla rumorosità immessa negli ambienti dagli impianti tecnologici a servizio di questi;
9. Relazione tecnica sui requisiti acustici degli impianti di amplificazione sonora ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione, in base alle caratteristiche elettroacustiche delle apparecchiature utilizzate ed alle condizioni acustiche della sala, del rispetto dei limiti di esposizione alla pressione sonora;
10. Parere Preventivo di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale di Vigili del Fuoco;
11. Progetto di massima degli impianti elettrici composto da:
    * Relazione tecnica, relativa all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica (luce, f.m., emergenza e sicurezza), contenente la classificazione degli ambienti e conseguente scelta del tipo di impianto, le specifiche dei componenti, sezionamento e comando, le protezioni contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti), l'alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva;
    * Schema elettrico generale unifilare **-** preferibilmente a blocchi, dimensionato in ogni componente;
    * Schemi e piani di installazione, tabelle dotazioni impiantistiche, disegni planimetrici (tavole topografiche inerenti i quadri, le luci di emergenza e di sicurezza , gli interruttori di emergenza , la distribuzione delle linee - circuiti ordinari e di sicurezza - e l'ubicazione dei dispersori di terra;
    * *Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'art. 6 della legge 46/90.*
    * Relazione tecnica degli impianti di messa a terra;
    * Relazione tecnica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

**DOMANDA DI AGIBILITA' (2 copie del progetto)**

1. Relazione tecnica inerente le caratteristiche di resistenza al fuoco della struttura contenente:

* calcolo del carico d'incendio , redatto secondo la circolare del M.I. n° 91 del 14 settembre 1961 per le strutture in acciaio , in conglomerato cementizio armato normale e precompresso, ovvero secondo il D.M. 6 marzo 1986 per le strutture in legno;
* determinazione della classe dell'edificio valutata secondo le modalità della circolare M.I. n° 91 del 14 settembre 1961;
* verifica della resistenza al fuoco;
* dichiarazione attestante che tutti gli elementi strutturali portanti e/o di separazione, conservano le caratteristiche REI per un tempo, in minuti, non inferiore alla classe dell'edificio. Tale documentazione sarà costituita da:

- certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento; nel caso in cui il metodo di verifica non consenta di verificare i requisiti REI dell'elemento è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge 818/84;

- eventuale documentazione integrativa richiesta dalla Commissione di Vigilanza;

1. Relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, e controfirmata dal titolare legale rappresentate dell'attività, contenente l'elencazione di tutti i materiali d'arredo, rivestimento ecc. impiegati, con l'indicazione della relativa denominazione commerciale, i singoli quantitativi, il posizionamento e le relative modalità di posa in opera rispetto a quanto indicato nei relativi atti di omologazione (la dichiarazione può essere resa in originale o in copia conforme dalla ditta installatrice), nonché la consistenza e le caratteristiche dei mezzi portatili di spegnimento incendi disponibili e la loro collocazione e l'eventuale avvenuta predisposizione da parte del titolare di idonee procedure attinenti la gestione della sicurezza, alla quale siano allegati:
   * documentazione inerente le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla normativa vigente;
   * dichiarazione inerente la corretta posa in opera del materiale o dell'arredo a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione, ubicazione ecc.;
   * planimetrie in scala adeguata, redatte da n tecnico abilitato e controfirmate dal titolare legale dell'attività, dove siano evidenziati, nell'effettiva posizione, tutti i materiali impiegati con la relativa denominazione commerciale ed i relativi quantitativi utilizzati .
2. IMPIANTI
   * documentazione inerente gli impianti rilevati ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di
   * applicazione della legge 46/1990, quali impianti di protezione antincendio, di trasporto e utilizzazione del gas, ecc.; per tali impianti dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge 46/1990 tenendo a disposizione per eventuali controlli il progetto e gli allegati obbligatori che la dichiarazione prevede. In tale dichiarazione dovrà essere specificato il rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. 15 novembre 1996 n° 661, per quanto concerne la marcatura CE degli apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del d. lgs. 25 novembre 1996, n°626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.
   * Documentazione inerente gli impianti di protezione antincendio non ricadenti nel campo di applicazione della legge 46 del 1990: per tali impianti la documentazione sarà costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.FF., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione, completa di documentazione tecnica illustrativa, a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge 818/84 relativa agli stessi aspetti;
   * Documentazione inerente agli impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione dei fluidi infiammabili, combustibili o comburenti, non ricadenti nel campo di applicazione della legge n° 46 del 1990: per tali impianti la documentazione sarà costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell'installatore, corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione sarà specificato, se pertinente, il rispetto degli obblighi inerenti la marcatura CE.
   * Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio: per tali elementi la documentazione sarà costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, con allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato e omologato dal Ministero dell'interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento;
3. Progetto definitivo dell'impianto elettrico composto da:
   * relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto;
   * schema a blocchi;
   * schemi topografici;
   * schema elettrico unifilare dimensionato e comprensivo di :
   * potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti;
   * coordinamento delle protezioni.
   * specifiche tecniche delle condutture e dei componenti elettrici.
   * schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e manovra;
   * documentazione specifica relativa agli ambienti e applicazioni particolari;
   * documentazione relativa alla protezione contro i fulmini (quando prevista)
4. Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati identificative rispondenza alla regola d'arte, dichiarazioni del costruttore del quadro relative alle norme CEI 11/13, riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;
5. Documentazione comprovante la presentazione della dichiarazione di conformità all'ISPELS o all'ARPAM territorialmente competenti per la messa in esercizio dell'impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
6. Certificazione dell'impianto elettrico con esame a vista e prove;
7. Certificato di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale di Vigili del Fuoco;
8. Certificato di collaudo statico della struttura e degli allestimenti.

***D) INSTALLAZIONI TEMPORANEE CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE (1 copia del progetto)***

**DOMANDA DI PARERE PREVENTIVO E AGIBILITA’ (1 copia del progetto)**

Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato cartaceo in almeno 1 (una) copia; eventuale materiale informatico è accettato ai fini dell'archiviazione della pratica ma non sostituisce la documentazione cartacea.

1. Relazione tecnica generale, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'attività alle specifiche disposizioni tecniche di prevenzioni incendi (D.M. 19/08/1996 per locali di pubblico spettacolo o D.M. 18/03/1996 per impianti sportivi), indicando tra l’altro:
   * Accesso all’area
   * Numero massimo delle persone ospitabili;
   * Servizi igienici con riferimento anche a quelli disponibili per persone disabili;
   * capacità di deflusso. (larghezza ed altezza libere e caratteristiche delle uscite di sicurezza e dei percorsi d'esodo fino alla pubblica via);
   * misura alzate e pedate delle scale d'esodo;
   * tipo delle strutture, dei materiali di rivestimento e degli arredi in relazione alla loro resistenza al fuoco e relativa certificazione in conformità alle vigenti normative;
   * distribuzione dei posti a sedere;
   * grado di illuminamento di sicurezza;
   * descrizione funzionale degli eventuali impianti tecnologici ed impianto elettrico accompagnata da eventuali disegni di progetto;
   * dispositivi antincendio previsti;
   * segnaletica di sicurezza;
   * gestione della sicurezza con individuazione della squadra addetta all’emergenza.
2. Planimetria in scala 1:500 rappresentante l'area occupata dalle attrezzature provvisorie e le aree adiacenti con indicazione esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza d almeno 100 metri dal perimetro, nonché delle aree limitrofe sino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali.
3. Piante e sezioni in scala 1:100 rappresentanti i diversi livelli dell’installazione, la disposizione ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti (uscite di sicurezza, servizi igienici, eventuale impianto di riscaldamento con ubicazione della centrale termica, eventuale impianto di areazione e condizionamento, impianto antincendio, ecc.)
4. Relazione tecnica sui requisiti acustici degli impianti di amplificazione sonora ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999, a firma di Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26/10/1995 n. 447, con dimostrazione, in base alle caratteristiche elettroacustiche delle apparecchiature utilizzate ed alle condizioni acustiche della sala, del rispetto dei limiti di esposizione alla pressione sonora.
5. Progetto di massima degli impianti elettrici composto da:
6. Relazione tecnica, relativa all'impianto di distribuzione dell'energia elettrica (luce, f.m., emergenza e sicurezza), contenente la classificazione degli ambienti e conseguente scelta del tipo di impianto, le specifiche dei componenti, sezionamento e comando, le protezioni contro i contatti diretti e indiretti e contro le sovracorrenti (sovraccarichi e corto circuiti), l'alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva;
   * Schema elettrico generale unifilare - preferibilmente a blocchi, dimensionato in ogni componente;
   * Schemi e piani di installazione, tabelle dotazioni impiantistiche, disegni planimetrici (tavole topografiche inerenti i quadri, le luci di emergenza e di sicurezza , gli interruttori di emergenza , la distribuzione delle linee - circuiti ordinari e di sicurezza - e l'ubicazione dei dispersori di terra;
   * *Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'art. 6 della legge 46/90.*
   * Relazione tecnica degli impianti di messa a terra;
   * Relazione tecnica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

F) Relazione tecnica di calcolo e verifica delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc. a firma di tecnico abilitato, corredata da eventuali elaborati grafici.

IN SEDE DI SOPRALLUOGO DI VERIFICA:

1. Progetto definitivo dell'impianto elettrico composto da:
   * relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto;
   * schema a blocchi;
   * schemi topografici;
   * schema elettrico unifilare dimensionato e comprensivo di :
   * potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti;
   * coordinamento delle protezioni.
   * specifiche tecniche delle condutture e dei componenti elettrici.
   * schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e manovra;
   * documentazione specifica relativa agli ambienti e applicazioni particolari;
   * documentazione relativa alla protezione contro i fulmini (quando prevista)
2. Dichiarazione di conformità alla legge 46 del 1990 (se rientrante nell’ambito) o di conformità alla legge 1 marzo 1968 n. 186, rilasciata da tecnico abilitato, comprensiva di riferimenti al progetto, relazione sulla tipologia dei materiali, dati identificative rispondenza alla regola d'arte, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore;
3. Certificazione dell'impianto elettrico con esame a vista e prove.
4. Dichiarazione di corretto montaggio delle strutture, tensostrutture, pedane, palchi, impalcature, carichi pendenti, etc. a firma dell’installatore.